

**Comune di GHIFFA**  
**Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA**

**OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89  
del 23/06/2014**

**Visto** l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. [...]"

Al comma 2:

"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. [...]"

**Visti** gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'"indicatore di tempestività dei pagamenti",

**SI ATTESTA**

- 1) Che l'**indicatore di tempestività dei pagamenti** calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'**esercizio 2024** è pari a giorni – **21 (MENO VENTUNO)**;
- 2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a **€ 155.510,95**.
- 3) Che le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le seguenti:
  - inserimento nel nuovo regolamento di contabilità di tempi rapidi e certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori/appaltatori da parte dei responsabili di settore;
  - prevedere, in funzione della natura della fornitura o prestazione, come clausola contrattuale, termini di pagamento superiori a 30 giorni ed inferiori a 60 giorni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 4 del D. Lgs.vo n. 231/2002.

**IL RESPONSABILE LEGALE**

IL SINDACO

(Avv. Matteo LANINO)



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

(dott. Roberto PATUELLI)

